

«Gli imprenditori Remo? Né collusi né concorrenti esterni alla mafia»

Esclusi i reati di concorrenza sleale ed estorsione con l'aggravante mafiosa già nel primo processo d'appello (sentenza del 20 settembre 2019) ed azzerato il concorso esterno in associazione mafiosa nell'appello-bis nato dall'annullamento dei Giudici supremi (sentenza del 1 novembre 2024 su rinvio della Cassazione del 24 novembre 2021): in due fasi, dopo l'eternità di undici anni vissuti sulla graticola giudiziaria, ma è stata assoluzione piena per i fratelli Giovanni e Pasquale Remo, gli imprenditori del quartiere Gebbione tra i più attivi ed affermati in città (almeno fino all'estate 2003 quando furono travolti dall'inchiesta giudiziaria) nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, pollame ed altri prodotti alimentari di derivazione animale. La Corte d'Appello ha adesso reso noti i motivi per cui va esclusa ogni ipotesi di contiguità mafiosa dei fratelli imprenditori con i vertici della 'ndrina di Gebbione, i Labate. Che era il cuore dell'accusa. Per l'ex vicepresidente della Reggina ai tempi d'oro dei nove campionati di calcio in serie A, Giovanni Remo (difeso dall'avvocato Antonino Curatola) e Pasquale Remo (difeso dagli avvocati Francesco Albanese e Francesco Calabrese) assoluzione con formula ampia: «perché il fatto non sussiste». Il collegio della prima sezione della Corte d'Appello spiega le proprie conclusioni: «Invero, la Corte ha fondato il giudizio di responsabilità degli imputati esclusivamente sui medesimi fatti che, poche pagine prima, aveva già ritenuto insufficienti per dimostrare la sussistenza dei singoli reati fine costituenti, a loro volto, prova della loro collusione. Né a tal proposito può convincere il generico richiamo a forme di “sviamento” o “dissuasione” della clientela anche non aventi portata minatoria. Trattasi infatti di affermazione che non si aggancia ad alcun dato concreto e che, anzi appare del tutto smentita dal fatto che la stessa Corte territoriale ha escluso il ricorso a forme di estromissione di clienti e imprenditori avvenute latu sensu in maniera coercitiva o intimidatoria (anche solo implicita). Né dalle motivazioni della sentenza emergono passaggi in cui - pur dando atto dell'assoluzione degli imputati dai capi fine - si spiegano le ragioni per cui quei medesimi elementi, dapprima ritenuti insufficienti per i capi A e B adesso lo siano per la prova del reato del reato C». Una sentenza di assoluzione che ha ribaltato la precedente, pesante, condanna in primo e secondo grado: «In altri termini la sentenza giunge ad affermare la responsabilità di Remo Giovanni e Remo Pasquale per il reato di concorso esterno perché le condotte da loro poste in essere si sarebbero concretizzate in atti di concorrenza sleale tramite una sistematica azione di dissuasione della clientela, vale a dire la medesima condotta per cui la stessa Corte è giunta ad una sentenza di assoluzione». Nessuna “militanza mafiosa” per gli imprenditori Remo: «Infine, come si diceva, la condanna dei due imputati non può neppure fondarsi su altri elementi. In primo luogo non può assumere rilievo la loro vicinanza al boss Michele Labate, atteso che essa - oltre ad essere dettata da ragioni parentali - non appare avuto un ruolo incidente nell'affermazione commerciale dei Remo dal momento che la stessa

sentenza annullata ha escluso il ricorso a forme di intimidazione mafiosa nello sviamento e dirottamento della clientela degli altri imprenditori concorrenti. In secondo luogo non può certo valere l'asserita disponibilità dei Remo ad intestarsi fittiziamente un terreno per conto di Labate Michele come riferito dal collaboratore De Rosa. Trattasi infatti di condotta che non solo esula dalla specifica contestazione elevata agli imputati (che li vede imprenditori collusi al servizio della cosca nell'attività di commercio di cani) ma che per di più appare meramente occasionale e comunque lontana da vere e proprie dinamiche criminali oltre che non sufficientemente riscontrata. In conclusione quindi alla luce di un'attenta disamina della pronuncia di primo e secondo grado ed al di là dei soli atti di concorrenza sleale (per cui è intervenuta assoluzione definitiva) non vi sono altri elementi da cui desumere il ruolo di concorrenti esterni in capo a Remo Pasquale e Remo Giovanni in qualità di imprenditori collusi con la cosca Labate».

Francesco Tiziano